



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature





MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



SOMMARIO

Premessa	Pag.	3
Istruzioni	»	5
Allegati	»	65
Disposizioni normative	»	125
Giurisprudenza	»	195
Indice	»	253

P R E M E S S A

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è trattata unitariamente per le due categorie — previste dalla vigente legislazione — dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e dei comuni con popolazione superiore a detto limite; quando siano necessarie istruzioni distinte (per le differenze conseguenti ai diversi sistemi elettorali adottati), sono predisposte, di volta in volta, opportune avvertenze.

ANCHE IN QUESTA EDIZIONE SONO STATI INSERITI ALCUNI TEMI DI GIURISPRUDENZA IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE E ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica

di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione europea — ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza — devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con l'espressa avvertenza, in caso di ricusazione della stessa, che essi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

CAPITOLO I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 1. – Elenco dei documenti necessari.

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

Al riguardo, si ritiene opportuno aggiungere, sin d'ora, che — come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 — in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « **non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.**».

§ 2. – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

A) – Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore

al numero dei consiglieri da eleggere (1) e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale *maggior* di 50 centesimi) (2) cioè:

– da *almeno 7 e da non più di 10* candidati, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (3);

– da *almeno 9 e da non più di 12* candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti (3);

(1) Riguardo al numero dei consiglieri comunali da eleggere si richiama l'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)], come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, comma che è così formulato:

«In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

(2) Per la determinazione del numero minimo dei candidati consiglieri da ricomprendere nella lista si veda la sentenza del T.a.r. per il Piemonte, 2ª sezione, 7 maggio 2013, n. 556 (pagina 224).

(3) Numero di candidati ridefinito in relazione all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (pagina 194) – articolo 16, comma 17, che risulta così formulato:

«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

c) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56);

d) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56).

L'articolo 1, comma 136, della citata legge n. 56/2014 stabilisce inoltre che:

«136. I comuni interessati alla disposizione del comma 135 (è il comma che ha modificato l'articolo 16, comma 17, riportato qui sopra in questa stessa nota in relazione al numero dei consiglieri comunali) provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della prima parte del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.».

– da *almeno 12* e da *non più di 16* candidati, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 (articolo 37, comma 1, e articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni).

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento: pertanto, si deve fare riferimento ai risultati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

Occorre al riguardo precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La suddetta legge, all'articolo 2, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c) (4), ha inserito, dopo il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, il comma 3-*bis*, prevedendo che nella formazione delle liste di candidati debba essere **assicurata la rappresentanza di entrambi i generi** e disponendo specificamente che – NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI – nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati previsti, con l'eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora

(4) Articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 novembre 2012, n. 215:

«1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«(Omissis)

«c) all'articolo 71:

«1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, **nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (si veda il prospetto esemplificativo a pagina 63).

B) – Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (5) e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

(5) Riguardo al numero dei consiglieri comunali da eleggere si richiama l'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)], come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, comma che è così formulato:

«In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

- da 11 a 16 candidati, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- da 16 a 24 candidati, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32 candidati, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 a 36 candidati, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 candidati, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- da 32 a 48 candidati, nei comuni con più di un milione di abitanti.

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento: pertanto, si deve fare riferimento ai risultati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

Occorre precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215 del 2012 (6) prevede che – NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI – nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rap-

(6) Articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 novembre 2012, n. 215:

«1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«(Omissis)

«d) all'articolo 73:

«1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

presentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (si veda il prospetto esemplificativo a pagina 63).

Per quanto attiene all'attività di controllo delle commissioni elettorali circondariali da porre in essere in sede di ammissione delle candidature, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 215 del 2012, si fa rinvio al capitolo III (pagina 33 e seguenti).

§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Si allegano alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (*allegato n. 1 a pagina 69, allegato n. 2 a pagina 77 e allegato n. 3 a pagina 85*).

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:

– *da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori*, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

- *da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- *da non meno di 350 e da non più di 700 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- *da non meno di 200 e da non più di 400 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- *da non meno di 175 e da non più di 350 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- *da non meno di 100 e da non più di 200 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- *da non meno di 60 e da non più di 120 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- *da non meno di 30 e da non più di 60 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- *da non meno di 25 e da non più di 50 elettori*, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figu-

rino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (*allegato n. 3 a pagina 85*). Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (articolo 28, secondo comma,

secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista [*precedente lettera a) a pagina 11*], le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autenticato da notaio*, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata — a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (7) — da notaio, giudice di pace, cancelliere e

(7) L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri

collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia (8), sindaco (8), assessore comunale (8), assessore provinciale (8), presidente del consiglio comunale (8), presidente del consiglio provinciale (8), presidente del consiglio circoscrizionale (8), vice presidente del consiglio circoscrizionale (8), segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (9).

provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

«2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15].

«3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

(8) Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 esprimeamente attribuisce anche agli organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si veda pagina 16 nonché Consiglio di Stato, 1^a Sezione, parere 26 luglio 2013, n. 2671 / 13 (pagine 16 e 217); Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 (pagina 219), e 5^a Sezione, sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (pagina 218).

(9) Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

« Art. 21. - *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (citato articolo 14, comma 3).

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle medesime elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Da ultimo, tuttavia, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (10), ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato **«in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono»**.

Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali **possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analogha legittimazione ESCLUSIVAMENTE per l'elezione del sindaco e del consiglio del LORO comune.**

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. 2671) (11), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste

(10) Pagina 218.

(11) Pagina 217.

ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, per esempio qualora abbiano carattere regionale o nazionale, come nel caso dell'elezione del Parlamento europeo.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) (12), ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale [articolo 32, settimo comma,

(12) Pagina 219.

numero 4), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

L'indicazione, però, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

e) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

f) Bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo

di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81) (13).

g) Mandatario elettorale.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (13), e dell'articolo 7, comma 3, della

(13) Si veda l'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], e successive modificazioni, che ha introdotto limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:

« Articolo 13.

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

« 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

(la nota continua nella pagina seguente)

legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, *dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni* coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi

(prosecuzione della nota dalla pagina precedente)

« 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

« 6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

« a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

« b) articolo 11;

« c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-*bis*; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

« d) articolo 13;

« e) articolo 14;

« f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

« 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.».

per il finanziamento della propria campagna elettorale *esclusivamente* per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (*allegato n. 12 a pagina 121*).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

§ 4. – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

I. - Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, il comma 01 dell'articolo 40 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, dispone che, *sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati*, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia — per quanto concerne specificamente i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni — è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE — anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza — NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i **procedimenti elettorali** e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi — già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000 — è stata ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale dei servizi elettorali, le quali hanno sempre confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di 'auto-dichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che — per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria — **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. - Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione

europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (14), per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica

(14) L'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« **Articolo 54.**

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

« 1. - 2. *(Omissis)*.

« 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

« 4. - 10. *(Omissis)*.

« 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

« 12. *(Omissis)*».

di sindaco o consigliere comunale [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] la quale deve contenere anche LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (15) – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO, a sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012] (16).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre l'accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità (*allegato n. 4 a pagina 89, allegato n. 5 a pagina 93 e allegato n. 7 a pagina 101*).

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate nella lettera c) del paragrafo 3 alle pagine 13 e 14.

(15) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

(16) – Riportati alle pagine 189 e 191.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si avverte che, a norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso — in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Quinta Sezione, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384) — che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia — per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista — tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esprimeranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

§ 6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 (*pagina 21*) per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

§ 7. – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni); deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) (17): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

(17) I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica, per uniformità, anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 8. – Esenzione dalle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 9. – Modalità di presentazione.

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'autorità competente – è regolata, nei comuni sino a 15.000 abitanti, dagli ultimi due commi dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; per i comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico medesimo.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Come sarà illustrato nel punto VII del paragrafo 15 (pagina 52), la legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa *mediante sorteggio*, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

È evidente, quindi, che i **contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine *definitivo* risultato dal sorteggio, compresa la conseguente rinumerazione** (vedere a pagina 52 il paragrafo 15, VII), **indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.**

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 10. – Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La **presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i

relativi allegati deve essere effettuata *dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione* [articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 e successive modificazioni] (pagine 130 e 135) (18).

Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta, *nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.*

(18) Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

« 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

« 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può recusare la liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;

« 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

« 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del testo unico medesimo, si esprime l'avviso che i suesposti punti 1) e 2) siano applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

§ II. — Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, *una ricevuta dettagliata*, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni (*allegato n. 8 a pagina 105 e allegato n. 9 a pagina 109*).

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre, raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

CAPITOLO III

**ESAME DELLE CANDIDATURE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE**

§ 12. — Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dagli articoli 30 e 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico, come successivamente modificato, nonché dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

§ 13. — Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature.

Gli articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono che le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla commissione elettorale circondariale.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita, al riguardo, alle sottocommissioni elettorali circondariali, istituite a norma dell'articolo 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, si ritiene che alle operazioni concernenti l'esame delle candidature possano provvedere anche le sottocommissioni, là ove queste siano state istituite.

Pertanto, i presidenti delle commissioni elettorali circondariali, *quando lo ritengano necessario* per il rilevante numero dei comuni del circondario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, possono affidare alle sottocommissioni elettorali circondariali esistenti i compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 alle commissioni elettorali circondariali.

Ciò stante, quanto, nei seguenti paragrafi, si rappresenta sulle operazioni della commissione elettorale circondariale è da intendersi riferito anche a quelle sottocommissioni alle quali il presidente della commissione elettorale circondariale abbia demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle candidature.

§ 14. – Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

§ 15. – Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

I. - ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Come già detto, i termini di presentazione delle liste e candidature sono quelli previsti dall'articolo 28, ottavo comma, e dall'articolo 32, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Pertanto, come prima operazione, la commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata presentata *entro il termine finale previsto* dai citati articoli, cioè **entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione**.

Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la commissione provvederà a ricusarla.

II. - VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

La commissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto [paragrafo 3, lettera *a*), a pagina 11] e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli [paragrafo 3, lettera *c*), a pagina 13].

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;

- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;

- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 4 a pagina 21.

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato (19) e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata.

(19) Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

« 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

« 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ruscare la liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;

« 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

« 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ruscata la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del testo unico medesimo, si esprime l'avviso che i suesposti punti 1) e 2) siano applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

La lista dovrà parimenti essere riusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III. - ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente, la commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati.

La prima operazione che la commissione dovrà effettuare consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti o, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi, *in entrambi i casi con arrotondamento all'unità superiore* qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale *superiore a 50*.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere riusata.

b) Controllo:

- *della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;*
- *delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.*

I. - Con riferimento anche alle elezioni comunali l'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, SINDACO, ASSESSO-

RE E CONSIGLIERE PROVINCIALE E COMUNALE, PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI, PRESIDENTE E COMPONENTE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE DELLE UNIONI DI COMUNI, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PRESIDENTE E COMPONENTE DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a*);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *c*);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

II. - Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, l'articolo 12 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.».

III. — Inoltre l'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (20).

(20) L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

« *a*) (lettera abrogata);

« *b*) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *c*) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più pro-

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi I e II, e per quelle di cui ai capi III e IV del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna**, di cui agli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (21), e successive modificazioni.

vince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

« e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

(21) L'articolo 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 1. - 10. (*Omissis*).

« 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'in-

IV. – La Commissione elettorale circondariale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) attivandosi, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la Commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

candidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.».

« 12. - 13. (*Omissis*).

L'articolo 248, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], stabilisce che:

« 1. - 4. (*Omissis*).

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

« 5-bis. (*Omissis*).».

c) qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procedendo a comunicarlo all'Ufficio centrale preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati.

In sostanza, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità o, ancora, non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata (paragrafo 3, pagine 13 e 14), **la Commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.**

Successivamente, come detto, nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio centrale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oppure l'Adunanza dei presidenti delle sezioni o l'unica sezione del comune, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

V. - Dovrà essere verificata, *nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate (articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La commissione dovrà, inoltre, accertare che le generalità dei candidati — comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 — contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accer-

tamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati e errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

La commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), la commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

In merito alla questione se debba o meno essere riusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23 (22).

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata.

(22) Nota (18) a pagina 30.

e) Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi in seno a ciascuna lista

La commissione verifica che ogni lista di candidati, così come risultante dalle predette operazioni, sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

La norma, nel promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 del 1960 prevedendo un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati e graduando l'intervento correttivo delle commissioni medesime a seconda dell'entità demografica dei comuni.

1) Per l'elezione dei **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012 che – aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 71 del d. lgs. n. 267 del 2000 – enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi ». La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

2) Per i **comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 71 del d. lgs. n. 267 del 2000, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti: viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo **arrotondamento all'unità superiore del numero decimale** corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, con una formulazione articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina.

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 e il rimanente terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati e ammessi almeno 3 candidati (vedasi prospetto esemplificativo a pagina 63).

L'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numero 1), della legge – sostituendo la lettera *d-bis*) del primo comma dell'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960 – prevede che, **nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti**, la commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge (non più di due terzi, non meno di un terzo); tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima e, dunque, la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo di candidati.

Tale norma risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un'eventuale ricasazione della suddetta lista.

Inoltre – in base all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numero 2), della legge n. 215 del 2012, che integra l'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960 – la commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione *per le liste eccedenti il numero massimo di candidati*, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, se dagli esiti delle operazioni effettuate in base alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), la lista in esame sia già stata ridotta (o sia stata originariamente presentata) al numero minimo di candidati, le suddette operazioni di verifica del rispetto della rappresentanza di genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa purché regolare per ogni altro aspetto di legge.

3) Per i **comuni superiori a 15.000 abitanti**, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge n. 215 del 2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi).

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede, in caso di cifre decimali, l'identica modalità di arrotondamento “matematico” all'unità più vicina già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e che s'intende qui richiamata [precedente numero 2) a pagina 45; si veda, più ampiamente, il prospetto esemplificativo a pagina 63].

L'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 1), della legge n. 215, modificando l'articolo 33, primo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la commissione elettorale circondariale verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

In base all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2), della legge, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera *e*), del d.P.R. n. 570 del 1960, la commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per *le liste eccedenti il numero massimo di candidati*; anche in tal caso la commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi

in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riusata.

IV. – ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

La commissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La commissione dovrà riusare:

– i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;

– i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132);

– i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;

– i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione (23) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (24).

Riusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

(23) Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 (pagina 203) e n. 1355.

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato :

« È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. ».

(24) La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

Nei *comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore.

Nei *comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570, dovrà essere presentato *entro il 26° giorno antecedente la data della votazione*, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

V. – NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.

La commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati, **per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, e il 26° giorno antecedente la data della votazione **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione. Sembra, comunque, opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

VI. – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le candidature vanno segnalate le importanti innovazioni introdotte in linea generale dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Infatti, superando alcuni conflitti sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 236 del 7 luglio 2010 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-*undecies* del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tal riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Il ricorso avverso l'esclusione dalla competizione elettorale da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura-U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet

della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) **notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,** esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura-U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) **depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale**

provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

VII. – SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo *a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa*.

– *Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, *mediante sorteggio* da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

– *Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*, la commissione elettorale circondariale procede al *sorteggio* dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, *mediante apposito, distinto sorteggio*.

Successivamente, **la commissione rinumerava tutte le liste** (assegnando a ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

§ 16. – Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto.

Le decisioni della commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del **manifesto** recante le liste dei candidati (*allegato n. 10 a pagina 113 e allegato n. 11 a pagina 117*), il quale **deve essere pubblicato** nell'albo pretorio *on-line* nonché affisso in altri luoghi pubblici **entro L'OTTAVO (25) giorno antecedente la data della votazione**.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

(25) Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 178).

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco e al Prefetto sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni: tali comunicazioni dovranno, in primo luogo, portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e, in secondo luogo, debbono recare la firma del presidente della commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) e al Prefetto (quelli di cm 3 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i *file* dei contrassegni.

§ 17. – Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la commissione deve, *per ciascun comune*, comunicare ai sindaci le liste ammesse (articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), con il rispettivo numero d'ordine *definitivo* riportato a conclusione delle operazioni di *rinumerazione* di cui al paragrafo 15, VII (pagina 52).

§ 18. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

La commissione, a norma del primo comma dell'articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del

comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19. – Carattere facoltativo delle designazioni.

Il settimo comma, numero 4), dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, e il comma 3 dell'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, **per i comuni sino a 15.000 abitanti**, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.

Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 20. – Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 3 [pagina 13].

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiama-

te, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni — poichè, come precisato alla lettera *d*) del paragrafo 3 a pagina 17, possono essere designati, quali delegati, le medesime persone — è ovvio che i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare.

Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata *anche* per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare *nuovi* rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione *in luogo* di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

§ 21. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione. — Termini .

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, a norma dell'articolo 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

1° – *al segretario del comune*, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco (paragrafo 18 a pagina 55) e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

2° – *direttamente al presidente del seggio*, il sabato pomeriggio, *durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione*, oppure la mattina della domenica *purché prima dell'inizio della votazione*.

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

b) Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi

sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio centrale.

§ 22. – Requisiti dei rappresentanti di lista.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove si svolgano).

Qualora – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 23. – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.

L'articolo 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, *nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il successivo articolo 72, comma 5, prevede un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il *collegamento con ulteriori liste* rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di *ulteriore collegamento* è lo stesso al quale sono state già presentate la candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare

riferimento alla chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

§ 24. – Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.

*Nei comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti*, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista rispettivamente collegata) al sindaco per la predisposizione del manifesto nonché al Prefetto per la stampa delle schede (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

*Nei comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti*, l'ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che *nessuno* dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno (articolo 72, comma 5, del citato decreto legislativo).

La commissione, preso atto di tale comunicazione e *scaduti i termini* per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (articolo 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di *rinumerazione effettuate in occasione del primo turno*.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco per la stampa del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede (26).

(26) Anche nel turno di ballottaggio i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica, per uniformità, anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello minimo di ogni lista con eventuale arrotonda- mento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 27	13,33 = 13	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capo- luogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66 = 11	5,33 = 5
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 11	5,33 = 5	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 11	5,33 = 5	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3), in presenza di decimali, la quota percentuale del genere più rappresentato (2/3) è arrotondata all'unità superiore se la relativa cifra decimale è pari o superiore a 50 centesimi.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 2.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 3.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.

ALLEGATO N. 4.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 5.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 6.

Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 7.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale.

ALLEGATO N. 8.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.

ALLEGATO N. 9.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.

ALLEGATO N. 10.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 11.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 12.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti

ALLEGATO N. 1

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE**SINO A 15.000 ABITANTI*

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni)



ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *sino a 15.000 abitanti*

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica, candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

.....
 (cognome, nome, luogo e data di nascita)

 (cognome, nome, luogo e data di nascita)

 (cognome, nome, luogo e data di nascita)

 (cognome, nome, luogo e data di nascita)

 (cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig. nato a il e domiciliato in e il sig. nato a e domiciliato in i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

(1) – Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (paragrafo 5 a pagina 23; paragrafo 15, III, lettera e), a pagina 45 e seguenti).

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

e) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.,
dimorante in

....., addì 20

(2) – Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (3), con sede in

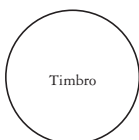
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre e in lettere)
da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.



....., addì 20

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig.
....., nato a il per l'elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale che avrà luogo domenica

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

(1) – Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (paragrafo 5 a pagina 24; paragrafo 15, III, lettera e), a pagina 45 e seguenti).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (2), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(2) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

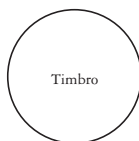
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20



....., addì 20

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
e articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni)



ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica, candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig. nato a il e domiciliato in e il sig. nato a e domiciliato in i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

I suindicati delegati hanno altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1) — Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (paragrafo 5 a pagina 23; paragrafo 15, III, lettera e), a pagina 45 e seguenti).

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....
..... ;

e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;

f) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

g) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

l) bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.
dimorante in

....., addì 20

(2) – Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (3), con sede in

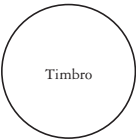
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				
.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre e in lettere)
da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza



....., addì 20

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di

La lista dei sottoannotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig.
..... , nato a il per l'elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale che avrà luogo domenica

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

(1) – Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (paragrafo 5 a pagina 23; paragrafo 15, III, lettera e), a pagina 45 e seguenti).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (2), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(2) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

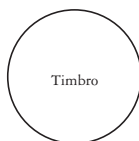
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20



....., addì 20

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 3

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO
DI SOTTOSCRIVERE

(articolo 28, secondo comma,
e articolo 32, terzo comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

ALLEGATO N. 3

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

L'anno, addì del mese di,
innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o impiegato comunale delegato dal sindaco)
.....,
nell'Ufficio comunale di
e alla presenza dei signori **(1)**
.....
è comparso il signor **(1)**
il quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 (oppure del terzo comma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo domenica
recante il contrassegno

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor
.....

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 4

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE**SINO A 15.000 ABITANTI*

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione di accettazione
di candidatura alla carica di sindaco per i
Comuni con popolazione *sino* a 15.000
abitanti

Il sottoscritto (1)
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
....., nella lista recante il contrassegno

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro
Comune e di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2).

....., addì 20

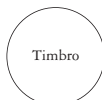
Firma (3)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica
la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura
dal sig., nato a il
domiciliato in
da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale (3) che procede all'autenticazione

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco;
le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riportato a pagina 189.

(3) — L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel
paragrafo 3, lettera c), a pagina 13.

ALLEGATO N. 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di sindaco
per i Comuni con popolazione *superiore*
a 15.000 abitanti

Il sottoscritto (1)
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
.....

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista / alle liste di
candidati al consiglio comunale recante / recanti il contrassegno / i contrassegni:

- 1)
2)
3)
4)

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non essersi candidato sindaco in altri Comuni e di non
trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre
2012, n. 235 (2).

....., addì 20

Firma (3)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica
la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura
dal sig., nato a il
domiciliato in
da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale (3) che procede all'autenticazione

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco;
le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riportato a pagina 189.

(3) — L'autenticazione della firma dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indi-
cate al paragrafo 3, lettera c), a pagina 13.

ALLEGATO N. 6

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI DELEGATI DELLA LISTA
PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti

I sottoscritti:

sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 e
 sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 delegati della lista recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di che avrà luogo domenica
 la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.
 nato a il

Firme (1)

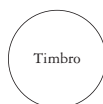
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA

CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il
 domiciliato in
 da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti
 n. e n.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
 Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale (1) che procede all'autenticazione

(1) — L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), a pagina 13.

ALLEGATO N. 7

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(articolo 28, quarto e settimo comma,
articolo 32, sesto comma e settimo comma, numero 2),
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto (1)
 nato a il
 dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno

 per l'elezione diretta del sindaco e di n. consiglieri per il Comune di

 che si svolgerà domenica

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di (3), e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

....., addì 20

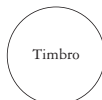
Firma (4)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
 CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il
 domiciliato in
 da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
 Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale (4) che procede all'autenticazione

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riportato a pagina 189.

(3) — Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato a pagina 155).

(4) — L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), a pagina 13.

ALLEGATO N. 8

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 15.000 ABITANTI

DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

ALLEGATO N. 8

Ricevuta di una lista di candidati per i
Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abi-
tanti, da rilasciarsi dal segretario comunale
o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore,
dal signor, una lista recante il contrassegno di candidati per l'elezione
del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica
....., nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e
autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situa-
zione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere
comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insus-
sistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli arti-
coli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati
alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;

e) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazio-
ne dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incarici-
cati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presenta-
te in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e
hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

....., addì 20



Il segretario comunale

.....

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo, o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

ALLEGATO N. 9

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(articolo 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

ALLEGATO N. 9

Ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno, di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di che avrà luogo domenica, nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....
.....

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 *(limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti)*;

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

....., addì 20



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO N. 10

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E DELLE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 15.000 ABITANTI*

ALLEGATO N. 10

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo domenica

(articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3
..... CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	 CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	 CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista
.....		

....., addì 20

IL SINDACO
.....

ALLEGATO N. 11

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E DELLE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

ALLEGATO N. 11
Modello di manifesto dei candidati alla
carica di sindaco e delle liste dei candida-
ti alla carica di consigliere comunale per
i Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri
comunali che avrà luogo domenica

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		
1)	2)		3)		
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE		LISTE COLLEGATE		
Lista n. 1 (*)	Lista n. 2 (*)	Lista n. 3 (*)	Lista n. 4 (*)	Lista n. 5 (*)	Lista n. 6 (*)
Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista
.....					
.....					
.....					
.....					

....., addì 20

IL SINDACO

.....

(*) — Vedere a pagina 52 il *paragrafo 15, VII*, relativamente al numero d'ordine di sorteggio *definitivo* a seguito della rinumerazione delle liste dei candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportate nel manifesto.

ALLEGATO N. 12

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DI UN CANDIDATO
A SINDACO
O A CONSIGLIERE COMUNALE

LIMITATAMENTE AI COMUNI

CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(articolo 13, comma 6, lettera *a*), della legge 6 luglio 2012, n. 96,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni)

ALLEGATO N. 12

*Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

NELL' ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'appello
o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
avendo accettato

la candidatura alla carica di sindaco *oppure* alla carica di consigliere comunale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di che si svolgerà domenica 20..... nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
..... ,

(Prosegue) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in

Firma del candidato (2)
alla carica di sindaco o di consigliere comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
che designa il mandatario elettorale

.....

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
da me identificato con il seguente documento n.

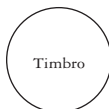
(Prosegue) →

(2) — La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), delle istruzioni [pagine 13 e 14].

(3) — L'autenticazione della firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), delle istruzioni [pagine 13 e 14].

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio).

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (stralcio).

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149.

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (stralcio).

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio).

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio).

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,
n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)

(*Omissis*)

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III

DELL'ELEGGIBILITÀ

(*Omissis*) (3)

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

Disposizioni generali

(*Omissis*)

(1) – Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(2) – Con decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

(3) – Il capo III è stato abrogato dall'articolo 10, primo comma, numero 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.]. La materia è attualmente regolata dagli articoli da 57 a 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 156 e seguenti).

Sezione II

*La presentazione delle candidature
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (4)*
(Omissis)

Art. 28 (5) (6).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (7).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8) (9). I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

(4) – Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 164 e seguenti).

(5) – Il primo comma del testo originario dell'articolo 28 prevedeva la formazione delle liste dei candidati; esso è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(6) – Il secondo comma del testo originario dell'articolo 28 determinava il numero dei sottoscrittori delle liste dei candidati; il comma medesimo è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(7) – I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 [Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ecc.] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012).

(8) – Periodo così sostituito dall'articolo 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(9) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato a pagina 145.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (10).

Con la lista deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata *[dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore]* (11). *[La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]* (12).

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica (13).

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune (14).

(10) – Il comma che seguiva nel testo originario dell'articolo 28 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 8, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(11) – Le autorità indicate tra parentesi quadre sono state sostituite con quelle espressamente specificate nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (pagina 145).

(12) – Il secondo periodo, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali], è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 193).

L'articolo 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 191), stabilisce che il candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 (pagina 189).

(13) – I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza] (pagina 154).

(14) – Comma così sostituito a norma dell'articolo 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norma in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.].

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (15).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale (16).

(Omissis)

Art. 30.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

La Commissione elettorale circondariale (16), entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (17);

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal *{comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55}* (18), o per i quali manca ovvero è incompleta la

(15) – Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(16) – La parola "circondariale" ha sostituito la parola "mandamentale", precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

(17) – La lettera b) è stata così sostituita dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati ecc.].

(18) – L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 191), salvo per quanto riguarda la disciplina del personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nella lettera c) deve

dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (19);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima (20);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (21);

intendersi implicitamente fatto all'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 (pagina 189) che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali e all'articolo 12 dello stesso d.lgs. (pagina 191) a norma del quale (comma 1) il candidato rende — unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura — una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 10.

(19) — La lettera *c*) è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(20) — La lettera *d-bis*) è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità ecc.] (pagina 186).

(21) — Alla lettera *e*) le parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità ecc.] (pagina 186).

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (22);

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato (23).

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo (24).

Art. 31.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno (25) precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (26).

(22) – La lettera *e-bis*) è stata aggiunta dall'articolo 13, comma 3, lettera *a*) della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(23) – La lettera *e-ter*) è stata inserita dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

(24) – Comma inserito dall'articolo 13, comma 3, lettera *b*), della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(25) – Le parole "l'ottavo giorno" sono state inserite – in sostituzione delle parole "il quindicesimo giorno" precedentemente in vigore – dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 "Norme di coordinamento e abrogazioni") al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 178).

(26) – Le parole "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" sostituiscono le parole "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti (27)*

Art. 32 (28).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma. (29).

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (30).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (31) (32). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (33).

(27) – Limite di popolazione attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 164 e seguenti).

(28) – Il primo comma del testo originario dell'articolo 32 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(29) – Si ritiene che il comma – attuale primo comma dell'articolo 32 e già secondo comma nel testo originario dello stesso articolo – potrebbe aver cessato di avere vigore.

(30) – I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 [Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ecc.] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012).

(31) – Periodo così sostituito dall'articolo 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(32) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato a pagina 145.

(33) – Riportato a pagina 130.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (34) (35).

Di tutti in candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (36).

Con la lista devesi anche presentare (37) (38):

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura [*contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*] (39);

(34) – Chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (articolo 93, primo comma, di questo stesso testo unico, e successive modificaizoni, a pagina 143).

(35) – Nel testo originario dell'articolo, il comma che seguiva è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(36) – Comma così sostituito a norma dell'articolo 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.].

(37) – L'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.] (pagina 150), disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale (vedi statuto e regolamento comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e la presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

(38) – I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza] (pagina 154).

(39) – Il numero 2) è stato sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali]; le parole riportate in corsivo sono state abrogate dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 193).

L'articolo 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 187), stabilisce che il candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 (pagina 189).

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (40) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (41).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (42).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora alla Commissione elettorale circondariale (43) competente per territorio.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale circondariale (43), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli

(40) — L'articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che « Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono [ora: settimo] comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni inferiori a 15.000 abitanti (limite attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione ». Inoltre, il medesimo articolo 16, comma 2, ha disposto che « Per le elezioni... provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente... della provincia o del comune ».

(41) — Riportato a pagina 130.

(42) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(43) — La parola "circondariale" ha sostituito la parola "mandamentale", precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (44);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni *[previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]* (45), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al numero 2) del settimo comma, dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (46);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista (47);

(44) – La lettera *b)* è stata così sostituita dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati ecc.].

(45) – L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 193), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nella lettera *c)* deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 189), che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali, e all'articolo 12 (pagina 191), a norma del quale (comma 1) il candidato rende – unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura – una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 10.

(46) – La lettera *c)* è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(47) – La lettera *d-bis)* è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità ecc.] (pagina 186).

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (48);

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati (49).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite; (*Omissis*) (50).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei can-

(48) – Alla lettera e) le parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni» sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità ecc.] (pagina 186).

(49) – La lettera *e-bis*) è stata aggiunta dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(50) – Comma così sostituito dall'articolo dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.]. La parte del periodo che si omette ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

didati di cui all'art. 27, numero 3), e per l'affissione all'albo pretorio (51) ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno (52) precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (53).

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (54), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

(51) – L'affissione all'albo pretorio è sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nell'albo pretorio *online* (articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(52) – Le parole “l'ottavo giorno” sono state così inserite – in sostituzione delle parole “il quindicesimo giorno” precedentemente in vigore – dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (“Norme di coordinamento e abrogazioni”) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 178).

(53) – Le parole “secondo l'ordine risultato dal sorteggio” sono state inserite dall'articolo 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in sostituzione delle parole “secondo l'ordine di ammissione delle relative liste” presenti nel testo originario dell'articolo.

(54) – La parola “circondariale” ha sostituito la parola “mandamentale”, precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (55)

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (56), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettorato che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (56).

La pena è aumentata - in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

(55) - L'ammontare delle pene pecuniarie è calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(56) - Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 (57).

Art. 87-*bis* (58).

Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (58).

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (59).

(*Omissis*)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito

(57) – Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(58) – Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(59) – Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (59).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro (60).

(Omissis)

Art. 93.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (59).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (61).

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

(59) – Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(60) – Il secondo comma dell'articolo 90 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Il successivo terzo comma, come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(61) – Articolo così modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis).

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

(Omissis) (62).

(62) – La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 102 con sentenza 23 luglio 1980, n. 121.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 68 del 22 marzo 1990)

(Omissis)

Art. 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello (2), dei tribunali e delle *[preture* (3)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consi-

(1) — L'articolo 14 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], ed ulteriormente modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Le parole "corti d'appello" sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(3) — Ora "tribunali ovvero sezioni distaccate di tribunale", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

glieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (4).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui *{al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15}* (5).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis).

Art. 16.

1. *(Omissis).*

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono *{ora: settimo}* comma (6), numero 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti (7) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis).

(4) — Periodo aggiunto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(5) — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], testo unico che disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

« Art. 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

« 1. *(Omissis).*

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

(6) — L'articolo 32 è riportato a pagina 135.

(7) — Limite di popolazione attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 164 e seguenti).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 72 del 27 marzo 1993)*

(Omissis)

CAPO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

(Omissis)

Art. 3.

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti (1).

(1) — Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (2). [Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari] (3).

5. (*Omissis*) (4).

6. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(*Omissis*)

Capo III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

(*Omissis*)

(2) — L'articolo 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati], e successive modificazioni, è così formulato:

« La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (riportato a pagina 145); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [ora, euro 0,05] per ogni sottoscrizione autenticata. ».

(3) — Periodo da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], che ha sostituito l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], (pagina 143) e della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale], che ha ulteriormente modificato il medesimo articolo 14 (pagina 145).

(4) — Comma abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera *cc*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive (5).

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali (5).

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque

(5) — Si vedano anche l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica], e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], e successive modificazioni.

contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 (6).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (7).

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis)

(6) — Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica].

Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

(7) — L'articolo 9 comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], stabilisce che «Dalla data di convocazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis)

Art. 1.

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6 (1), e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge (2), indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la

(1) — Ora, articolo 72, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 167 e seguenti).

(2) — Attualmente, articolo 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 3.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge (3), ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. (*Omissis*).

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(3) — Ora, articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 164).

(*Omissis*)

Art. 15. (4)

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* ed *I* allegate al presente regolamento.

2. (*Omissis*).

(*Omissis*)

(4) — I modelli indicati nell'articolo 15 non sono più in vigore per le elezioni comunali da quando è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 (Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 27 del 3 febbraio 2014 ed emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 400, lettera *m*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)].

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 1996)

(Omissis)

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1 (1), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(Omissis)

(1) — Non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che corrisponde al quarantesimo giorno antecedente quello della votazione.

Si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 1º marzo 2012, n. 1193 (pagina 249).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 254 del 30 ottobre 2000)

(Omissis)

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

Capo I

(Omissis)

Capo II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (1).

Art. 56.

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di

(1) – L'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, è riportato nella pagina precedente.

circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57.

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58.

Cause ostative alla candidatura

(Omissis) (2)

(Omissis)

Art. 60.

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano (3), provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (4);

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

(2) – L'articolo 58 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 193).

(3) – Le parole «consigliere metropolitano» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 23, lettera a), numero 1), della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

(4) – Il numero 1 dell'articolo 60 è così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 [Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici].

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (5);

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione (6).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scio-

(5) – Numero così modificato dall'articolo 14-*decies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

(6) – Il numero 12) del comma 1 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera a), numero 2), della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

glimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61.

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Art. 62.

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63.

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano (7), provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente (8);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di pri-

(7) – Le parole «consigliere metropolitano» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

(8) – Numero così modificato dall'articolo 14-*decies*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

vati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (9).

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nei precedenti articoli.

(9) – Numero così modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64.

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia (10).

Art. 65 (11).

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

(10) – Il comma 4 è stato così sostituito dall'articolo 76, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

(11) – L'articolo 65 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera *c*), della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Art. 66.

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67.

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68.

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69.

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizio-

ni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70.

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile (12).

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

(12) – Le parole «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia», presenti a questo punto del testo originario dell'articolo, sono state abrogate dall'articolo 34, comma 26, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69].

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (13).

4. (*Abrogato*) (14).

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 71.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato

(13) – Il comma 3 è stato così sostituito dall'articolo 34, comma 26, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69].

(14) – Il comma 4 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 26, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69].

da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (15).

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno (16), il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto (17). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (17).

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

(15) – Il comma 3-*bis* è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni] (pagina 186).

(16) – Il contrassegno di ciascuna lista di candidati è riprodotto sulle schede con il diametro di centimetri 3, per uniformità con quanto previsto dall'articolo 72, comma 3, terzo periodo (pagina 167), e dell'articolo 73, comma 3, terzo periodo (pagina 168), di questo d.lgs., come modificati dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

(17) – I periodi terzo e quarto sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni] (pagina 186).

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 72.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali (18) sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (19). Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

(18) – Le parole «sotto ai quali» hanno sostituito le parole «al cui fianco» precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 1, comma 400, lettera *m*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)].

(19) – Il periodo «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Art. 73.

Elezione del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresen-

tato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (20).

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata (21). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (21). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (22).

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

(20) – Il secondo periodo del comma 1 è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni] (pagina 186).

(21) – Il secondo e il terzo periodo del comma 3 così sostituiscono l'originario secondo periodo a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni] (pagina 186).

(22) – Il terzo periodo del comma 3 «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2009)

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 1-*bis* (1).

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».

4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».

5. *(Omissis)*.

(Omissis)

(1) — Articolo aggiunto dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 2.

1. - 183. *(Omissis)*.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia (1).

(1) — Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto [con l'articolo 1, comma 2] che « Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. ».

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1.

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

ALLEGATO I

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(Omissis)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(Omissis)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

*(Omissis)**Capo VI*

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 129.

*Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali* (1)

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (2).

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (2).

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

(1) – Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo.

(2) – I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono stati così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (3) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

(3) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera j), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (4) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

(4) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

ALLEGATO 4

NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(Omissis)

Art. 2.

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. - 4. *(Omissis)*.

5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (5), nonchè all'articolo 17, primo comma, n. 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « il quindicesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « l'ottavo giorno ».

(Omissis)

(5) – Riportati a pagina 134 e a pagina 139.

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13 agosto 2011)

Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

(Omissis)

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

(Omissis)

Articolo 13.

*Trattamento economico dei parlamentari
e dei membri degli altri organi costituzionali.
Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum*

1. - 2. *(Omissis)*.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta (2).

(Omissis)

(1) - Le parole «15.000 abitanti» così sostituiscono le parole «5.000 abitanti», presenti nel testo originario del comma 3, primo periodo, a norma dell'articolo 1, comma 139, della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

(2) - Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, si riporta qui di seguito l'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,

Articolo 16.

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. - 13. [Abrogati] (3).

14. - 16. (*Omissis*).

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due (4);

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro (4);

c) [abrogata] (5);

d) [abrogata] (5).

18. - 31. (*Omissis*).

(*Omissis*)

n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

«Articolo 29-*bis*. (*Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.».

(3) – I commi da 1 a 13 dell'articolo 16 sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 104, della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni].

(4) – Le lettere *a)* e *b)* del comma 17 sono state così sostituite dall'articolo 1, comma 135, lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni] (pagina 194).

(5) – Le lettere *c)* e *d)* del comma 17 sono state abrogate dall'articolo 1, comma 135, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56 [Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni] (pagina 194).

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149.

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20 settembre 2011)

(Omissis)

Capo I

MECCANISMI SANZIONATORI

(Omissis)

Articolo 6.

Responsabilità politica del presidente della provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività

del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

(Omissis)

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 158 del 9 luglio 2012)

(*Omissis*)

Articolo 13.

*Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali
dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di

ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale (1); comma 2

(1) – All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole «ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti» sono state sostituite dalle parole «alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere» a norma dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore).

Pertanto si deve ritenere non più operante il richiamo ad analogo adempimento da parte del presidente del consiglio comunale e l'invio del consuntivo relativo alle spese per la

e comma 3 (2), primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-*bis*; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso (3) la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(Omissis)

campagna elettorale e alle rispettive fonti di finanziamento deve essere effettuato direttamente alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale.

(2) – L'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è stato abrogato, limitatamente alle parole «dagli aventi diritto», dall'articolo 14, comma 4, lettera c), del del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore).

(3) – Le parole «il collegio istituito presso» sono state premesse alle parole «la sezione regionale di controllo» dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore).

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 dell' 11 dicembre 2012)

(Omissis)

Articolo 1.

*Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di statuti comunali e provinciali*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 2.

*Parità di accesso alle cariche elettive
e agli organi esecutivi dei comuni e delle province*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;

b) (Omissis);

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della

lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. (*Omissis*).

(*Omissis*)

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013)

(Omissis)

Capo IV

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI

Articolo 10.

Incandidabilità

alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera d);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(Omissis)

Articolo 12.

*Cancellazione dalle liste per incandidabilità
alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (1).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

(1) – Riportato a pagina 175.

Articolo 15.

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *b)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera *f)* e 10, comma 1, lettera *f)*, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17.

Abrogazioni

1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico (2).

(Omissis)

(2) – L'articolo 10 è riportato a pagina 189.

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014)

(Omissis)

Articolo 1.

(Omissis)

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

«*b)* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.»;

b) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

(Omissis)

(2) – L'articolo 16, comma 17, è riportato a pagina 180.

GIURISPRUDENZA

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONFONDIBILITÀ
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA
- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI IN CONTRASTO LA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE
- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- MODALITÀ DI APPOSIZIONE
 - DESCRIZIONE GRAFICA
 - CONTRASSEGNO INCOLLATO
- SOSTITUZIONE
 - EFFETTI

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI
 - INDEROGABILITÀ
- *RATIO* DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
 - VIOLAZIONE — CONSEGUENZE
- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI
- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO
- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI
 - CONDIZIONI
- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO
E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI
E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE
 - DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA

- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
SOLO SU ALCUNI FOGLI
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
 - EFFETTI
- MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- MANCATO DEPOSITO
 - EFFETTI

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- SOGGETTI AUTORIZZATI
- AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE (E IN GENERALE DAGLI ORGANI « POLITICI »)
 - REQUISITI DI VALIDITÀ
- PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE DI AUTENTICAZIONE
 - OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE IN UN COMUNE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
- FIRMA
- MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE
- MANCATA INDICAZIONE:
 - DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE
 - DELLA QUALIFICA RIVESTITA
- MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE.
 - MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO
- IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE
 - MODALITÀ

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DA INSERIRE IN UNA LISTA

- COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
- DETERMINAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- MOMENTO DI PRESENTAZIONE
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 - EFFETTI
- RINUNCIA ALLA CANDIDATURA.
 - COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO
- DICHIARAZIONE « ANTIMAFIA »
 - RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990
ANZICHÉ ALL'ARTICOLO 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000
 - MANCANZA – NON SANABILITÀ

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE
 - EFFETTI
- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE
 - POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE
- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO
CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E
DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

COMPONENTI SUPPLEMENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

OPERAZIONI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO
 - CONTENUTO
- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI
 - INIZIATIVA
- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI
- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
- CASO DI SPECIE
 - DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

POTERE DI AUTOTUTELA

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE
DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

EFFETTI

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

ISCRIZIONE DEI CITTADINI
DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA

TERMINE PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE È POSSIBI-
LE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELLE LISTE ELETTORALI AGGUNTE

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

CONFONDIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione

Decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: « L'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;

2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

Massima: « L'articolo 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: « Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa. »

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così

scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: « Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE

IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale “la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale. »

Massima: « La norma di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO
DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI
IN CONTRASTO CON LA XII DISPOSIZIONE
TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: « Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la riconsiderazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, n. 1355]

Dal testo della sentenza: « Osserva la Sezione che il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, ex articolo 51 Cost., trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in

violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista.

« Tale essendo il quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 fissino i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presupponendo implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione. In altri termini la normativa in parola, nello stabilire i casi di riconsiliazione dei contrassegni e delle liste, si riferisce a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale. L'impossibilità che il movimento o l'associazione a cui si riferisce il simbolo o la lista partecipi alla vita politica postula quindi, in via implicita ma necessaria, il potere della commissione di ricusare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico.

« In conformità questo Consiglio di Stato, con parere della Prima Sezione 23 febbraio 1994, n. 173/94, ha sottolineato l'impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione.

« La disciplina recata dagli articoli 30 e seguenti del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, va quindi letta e integrata alla luce della disciplina costituzionale che, dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della commissione di ricusare le liste che si pongano in contrasto con detto precetto.

« Tanto premesso si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato con cui la commissione elettorale,

facendo uso di un potere attribuito dal sistema normativo, ha disposto l'esclusione della lista sulla scorta di un'adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di "Fascismo e Libertà") e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista.».

CONTRASSEGNO

DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO — Adunanza plenaria Decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche

alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE

DESCRIZIONE GRAFICA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che « il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto »]. »

Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE CONTRASSEGNO INCOLLATO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « L'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]. »

CONTRASSEGNO

SOSTITUZIONE EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima « Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI INDEROGABILITÀ

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: « La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...] »

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale. »

Massima « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, primo comma, lettera *a*), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 23
DEL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960

VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. »

[Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODULI PRIVI

DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « L'articolo 28, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI

RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: « L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI

CONDIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2005, n. 856

Dal testo della decisione: « La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difforni dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

Tuttavia, la cucitura con punti metallici 'omega' non costituisce garanzia dell'unità ed indivisibilità dell'elenco. »

Massima: « I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: « È in contrasto con il disposto dell'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere riusata, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'articolo 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]. »

Massima: « La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

FOGLI MOBILI

FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO

E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

E/O DEI DEL TIMBRO TRASVERSALE

DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 3 marzo 2005, n. 835

Dal testo della decisione: « L'articolo 32, ma l'argomento vale con ogni evidenza anche per l'articolo 28 del testo unico, laddove detta un'accurata disciplina delle modalità di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti inquadrabili nella categoria giuridica delle così dette "forme sostanziali" [...] o "vincolate". [...] In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio alcuno al principio di strumentalità, che invece postula logicamente la concreta pra-

ticabilità di una valida condotta procedurale alternativa. In ragione di quanto precede non può allora ascriversi alcun valore alla pretesa degli appellanti di essere ammessi a provare l'effettiva conoscenza da parte dei sottoscrittori dei nominativi dei candidati inseriti nella lista; (...) da tale preclusione procedimentale deriva un'analoga limitazione ai poteri cognitori del giudicante in sede processuale: le immanenti esigenze di coerenza e di razionalità del sistema si frappongono, infatti, alla possibilità che il giudice amministrativo ricostruisca in via autonoma, siccome preteso invece dagli appellanti, il reale atteggiamento psichico dei sottoscrittori della lista, essendo quest'ultimo un elemento di cui la stessa normativa stigmatizza l'assoluta irrilevanza giuridica, fissando un preciso limite all'altrimenti libero dispiegarsi del principio inquisitorio comune a tutti i procedimenti amministrativi. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187; 23 settembre 2005, n. 5011]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: « In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all' articolo 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale {cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320}; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari ».

Massima: « La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
SOLO SU ALCUNI FOGLI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: « In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltan-

to su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo. »

Massima: « È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODIFICA ALL'ELENCO DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 1987, n. 19

Massima: « La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 5 luglio 2006, n. 4253

Dal testo della decisione: « La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell'intera lista con i candidati ivi identificati. [...] Pertanto, tranne l'ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione (ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista.

Di conseguenza, deve ritenersi che l'errata trascrizione, nella lista, del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura, atteso che la sottoscrizione sui modelli contenenti

quei dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendevano presentare quei candidati e non altri.

[Fattispecie relativa a una mancata corrispondenza tra il cognome e la data di nascita del candidato inserito nella lista (Mesca Pietro nato il 19 luglio 1980) e il cognome e la data di nascita del candidato che ha accettato la candidatura (Nesca Pietro nato il 29 settembre 1967)]. »

Massima: « L'errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 29 gennaio 1996, n. III

Massima: « È legittima l'esclusione di un gruppo di candidati alle elezioni provinciali la cui sottoscrizione sia avvenuta su fogli separati privi dell'indicazione del collegio per il quale i candidati sono stati presentati e le cui firme sono state autenticate in tempi e luoghi diversi da quelli dell'autenticazione del modello principale completo di ogni indicazione. »

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE

NELLE LISTE ELETTORALI

MANCATO DEPOSITO

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: « La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale. »

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria

Decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: « A norma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento. »

Massima: « Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

SOGGETTI AUTORIZZATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

AUTENTICAZIONE EFFETTUATA

DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE

(E IN GENERALE DAGLI ORGANI «POLITICI»)

REQUISITI DI VALIDITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Prima Sezione

Parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13

1^a *Massima*: « Assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie di autenticazione delle sottoscrizioni da parte del consigliere comunale (e, più in generale, di un organo 'politico' nelle cui attribuzioni ordinarie la legge non fa rientrare l'esercizio del potere certificativo):

a) la circostanza che *il soggetto* che esegue la certificazione rientri in una delle figure tassativamente previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

b) *il luogo* (vale a dire il territorio del comune) in cui è avvenuta l'autenticazione delle firme, che non costituisce un elemento esterno all'atto ma ne rappresenta un elemento essenziale, con la conseguenza che l'attestazione del luogo e data di autenticazione rientra nel contenuto dell'atto assistito da fede privilegiata;

c) *il tempo* dell'autenticazione, dato che la medesima è nulla se venga effettuata al di fuori dei limiti temporali consentiti (cioè anteriormente al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature).

2^a *Massima*: « Per la validità dell'autenticazione delle sottoscrizioni eseguita dal consigliere comunale e provinciale e, in generale, da un organo 'politico' nelle cui attribuzioni ordinarie la legge non fa rientrare l'esercizio del potere certificativo, devono concorrere:

a) il requisito della *territorialità*, in base al quale l'autenticazione è valida solo se effettuata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva;

b) il requisito della *pertinenza*, o *causa di legittimazione*, rappresentata dal coinvolgimento del corpo elettorale dell'ente nella competizione elettorale per la quale viene eseguita l'autenticazione. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717

Massima: « Il potere di autenticare le sottoscrizioni necessarie per la presentazione e ammissione di una lista di candidati a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è legittimamente esercitato dai consiglieri degli enti locali in relazione a tutte le opera-

zioni elettorali elencate nella disposizione citata sempre che le attività connesse all'autenticazione si svolgano nell'ambito del territorio (e non fuori dell'ambito territoriale) del medesimo ente locale.

Di conseguenza, i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni relative alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di ciascun comune della provincia, mentre i consiglieri comunali sono dotati della predetta legittimazione solamente nel caso in cui vengano chiamati ad autenticare le sottoscrizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio del comune in cui essi svolgono la loro attività di rappresentanza (e non quelle di qualsiasi altro comune).»

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE

IL POTERE DI AUTENTICAZIONE

OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE

IN UN COMUNE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza Plenaria

Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: « Tutti i pubblici ufficiali espressamente menzionati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e in analoghe norme regionali che disciplinano l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, sono titolari del predetto potere di autenticazione *esclusivamente* all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori dal suddetto ambito territoriale.»

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

FIRMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

[Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione]. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 29 giugno 1979, n. 470

Dal testo della decisione: « La formalità dell'autenticazione contemplata dalle disposizioni in esame non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire – nell'interesse pubblico – con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. La mancanza o l'irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non una mera irregolarità, che può essere eliminata retroattivamente mediante un'operazione di rettifica, ma la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature cui accede. [...] »

La nullità sopra descritta perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purché tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine – di indubbia natura perentoria – stabilito dal citato articolo 28, penultimo comma. »

Massima: « La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della liste, che può essere neutralizzata solo dal compimen-

to dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: « La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...] »

La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...] »

La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista. »

Massima: « La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCATA INDICAZIONE

DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 29 settembre 1994, n. 1061

Dal testo della decisione: « L'omissione della data di autenticazione, prescritta dall'articolo 20, terzo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (cui fa rinvio l'articolo 14, secondo comma, della legge n.

53 del 1990), non costituisce una mera irregolarità, dal momento che l'articolo 14, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone espressamente che "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature", e l'indicazione della data di autenticazione è indispensabile per verificare l'osservanza di tale disposizione. »

Massima: « La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALIFICA RIVESTITA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3923

Dal testo della decisione: « È legittima l'esclusione della lista nel caso di autenticazione delle firme priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge (data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio), salva la firma di chi autentica, in quanto l'irregolarità commessa impedisce il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato. Del resto l'attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità del soggetto che lo rende idoneo, secondo la legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui si dicono svolti. »

Massima: « È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: « Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la pre-

sentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: « La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione (“davanti a me x y ...”), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune. »

Massima: « È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale ».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

MODALITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;

- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tessero del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;

- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: « L'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale. »

**NUMERO MINIMO DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALI
DA INSERIRE IN UNA LISTA**

**COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
DETERMINAZIONE**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Seconda Sezione**

Sentenza 7 maggio 2013, n. 556

Massima: « A norma dell'articolo 71, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il numero minimo dei candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista in caso di elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti deve essere «non inferiore ai tre quarti» del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

Qualora il valore numerico rappresentativo dei tre quarti del numero dei consiglieri sia costituito da una cifra decimale inferiore, pari o superiore a 50 centesimi, trova applicazione il meccanismo di calcolo indicato nell'articolo 73, comma 1, del medesimo d.lgs. (norma che disciplina la formazione delle liste nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico) in ragione del rapporto di analogia che sussiste tra le due disposizioni.

Di conseguenza, la cifra decimale, in cui si traduce il valore dei tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al comune, deve essere arrotondata per eccesso *soltanto se risulti superiore* a 50 centesimi,

mentre non deve procedersi ad alcun arrotondamento se la cifra medesima sia inferiore o pari a 50 centesimi.

Nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto con cui la Sottocommissione elettorale circondariale ha arrotondato a 5 la cifra decimale di 4,50 (valore corrispondente ai tre quarti di 6, numero dei consiglieri da eleggere nel comune) e ha ricusato una lista contenente 4 candidati alla carica di consigliere comunale.»

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

MOMENTO DI PRESENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 3 maggio 1983, n. 134

Massima: « È illegittima, ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione di una lista perché presentata prima della dichiarazione di accettazione delle candidature, ma nel rispetto dell'ordine logico del procedimento e del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Dal testo della decisione: « Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732]. »

Massima: « È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA****EFFETTI****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 14 dicembre 1989, n. 846**

Dal testo della decisione: « In forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. Il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 aprile 1999, n. 505]

Massima: « La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[Fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**RINUNCIA ALLA CANDIDATURA****COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 7 settembre 1989, n. 526**

Massima: « In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384**

Dal testo della decisione: « La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme

(dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste. »

Massima: « È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»

RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990

ANZICHÉ ALL'ARTICOLO 58 DEL D. LGS. 267 DEL 2000

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'essersi riferiti i candidati [...], in sede di accettazione delle candidature, al fatto di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, correttamente è stato letto, dalla sottocommissione elettorale circondariale, come equivalente del riferimento all'articolo 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto anche delle modifiche apportate dalla legge n. 475 del 13 dicembre 1999. [...] »

Una volta indicata, del resto, la norma di base, cioè l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, ogni ulteriore indicazione modificativa assume carattere del tutto pleonastico e irrilevante, a meno che non emerga con certezza che l'indicazione di un testo normativo e non delle successive modifiche ad esso apportate costituisca indice di una precisa e consapevole scelta dell'interessato, correlabile ad atti o fatti interessanti la sua persona.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]. »

Massima: « È illegittima l'esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, anziché dall'articolo 58 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»
MANCANZA — NON SANABILITÀ

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione

Decisione 17 maggio 1996, n. 574

Dal testo della decisione: « La norma (articolo 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostituito *in parte qua* dall'articolo 2 della 18 gennaio 1992, n. 16) prevede la presentazione, insieme con la lista, di una dichiarazione autentica di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il tenore testuale della disposizione [...] è dunque chiaro nel richiedere la contestualità formale tra dichiarazione di accettazione e dichiarazione che non ostino condizioni all'accettazione medesima [...]. La dichiarazione è incompleta, e non semplicemente irregolare, se non contiene la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

L'omissione è testualmente sanzionata con la eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione [...].

D'altra parte la legge prevede che la possa procedere all'ammissione di nuovi documenti, ma non consente l'integrazione delle dichiarazioni di accettazione mediante la presentazione *ex novo* delle dichiarazioni che i candidati non si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 55. »

Massima: « La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, depennamento del candidato dalla lista. »

DELEGATI

MANCATA INDICAZIONE

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: « L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse. »

DELEGATI

DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: « Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio. »

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

FORMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: « Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno

o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata »

Massima: « Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Dal testo della decisione: « In caso di carenza della dichiarazione prevista dall'articolo 3-bis della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, destinata ad esplicitare la volontà delle liste di collegarsi con il candidato sindaco, è legittima la decisione della commissione elettorale circondariale di non ammettere la candidatura del candidato alla carica di sindaco e delle liste, dovendosi confermare che, nella materia elettorale, lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza [...] e dovendosi ritenere l'insufficienza di una volontà soltanto desumibile *aliunde*, in assenza dell'adempimento prescritto sia dalla legge regionale che dalla legge nazionale. »

[Fattispecie relativa ad elezioni comunali nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia].

Massima: « In materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta una garanzia indispensabile. Pertanto la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile *aliunde*. »

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: « La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità. »

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: « Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 24 febbraio 1999, n. 209

Massima: « Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 aprile 2001, n. 2297

Massima: « Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: « Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge. »

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

Massima: « Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificare l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: « Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE**PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 2 aprile 2003, n. 1706**

Dal testo della decisione: « Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'articolo 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali). »

Massima: « Il termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE**PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE****A UN UFFICIO NON COMPETENTE****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 21 maggio 2002, n. 1998**

Massima: « Ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 10 aprile 1991, n. 515

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 marzo 2001, n. 1343

Dal testo della decisione: « Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge. »

Massima: « Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Dal testo della decisione: « Il termine fissato dall'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ha carattere perentorio, attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette deroga solo nel caso di rappre-

sentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria. »

Massima: « L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria. »

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA
NON È NECESSARIA**

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: « La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento. »

Massima: « In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista. »

**ESAME DELLE CANDIDATURE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE**

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: « L'articolo 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[Consiglio di Stato, 1^a Sezione, parere 25 febbraio 1964, n. 344]

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale ‘il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività’, deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. »

Massima: « La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al

presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923]

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi. »

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto

delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione. »

Massima: « È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

OPERA DI CONTROLLO

CONTENUTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: « È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso articolo 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa. »

Massima: « La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE
ACCERTAMENTO E SANATORIA DI VIZI FORMALI
INIZIATIVA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 giugno 1980, n. 581**

Massima: « L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE
VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187**

Dal testo della decisione: « Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della

validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate 'istruzioni' ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'articolo 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo articolo 32. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ,
DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: « La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragione di ineleggibilità (ordinaria) e [...] le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra

una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...]

Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale. »

Massima: « Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 — a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 — non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CASO DI SPECIE

DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione Decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: « È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione]. »

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: « In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;

- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 26 settembre 1995, n. 1364]

Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale, sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità" che (oltre a costituire la *ratio* di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, *in re ipsa*, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. »

Massima: « Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'articolo 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'articolo 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione sifatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. »

Massima: « È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricasazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. »

Massima: « È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali. »

IMPUGNABILITÀ
DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria

Decisione 24 novembre 2005, n. 10

Massima: « L'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « Dall'articolo 83/11 del d.P.R. n. 570 del 1960 si desume chiaramente che i ricorsi contro le operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all'ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti.

Vero è che, in tal modo, non c'è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l'ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'esclusione – non essendo praticamente possibile definire il giudizio prima dello svolgimento delle elezioni – sicché, in ogni caso, l'ammissione o l'esclusione della lista, e con esse i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide; e, in definitiva, l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente.

La situazione rimarrebbe la stessa quand'anche, sforzando oltremodo i tempi processuali a scapito del diritto di difesa, il giudizio potesse essere definito in primo grado, con sentenza soggetta ad appello, prima dello svolgimento delle elezioni.

Per di più l'esecuzione dell'eventuale ordinanza cautelare di sospensione o della sentenza di accoglimento del ricorso contro l'esclusione, pronunciata immediatamente prima del giorno fissato per i comizi, imporrebbe il rinvio di questi ultimi. »

LEGITTIMAZIONE

A STARE IN GIUDIZIO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 marzo 1986, n. 156

Massima: « In sede di giudizio contro la proclamazione degli eletti in un comune, nel quale si controverte sull'atto di ammissione o di esclusione di una lista, è legittimata passivamente – oltre all'ente di cui trattasi – anche la commissione elettorale circondariale. »

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: « Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni (ora otto ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) prima delle elezioni. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: « La necessità che trascorra un termine di quindici giorni (ora otto ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed eleggendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263]. »

Massima: « Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati. »

ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « L'annullamento della deliberazione della commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegittima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: « L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione. »

[In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati. »

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: « In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212]. »

Massima: « In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. »

ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO
STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA

**TERMINE PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE
È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
AGGIUNTE**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

Dal testo della sentenza: « L'assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all'articolo 32, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono elencati, da 1 a 5, i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e, al comma 4 dello stesso articolo, sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.

L'acquisto del diritto elettorale – questione che qui interessa i trentacinque cittadini comunitari che hanno acquisito, in vari momenti, la residenza nel comune di ... – è ipotesi presa in considerazione espressamente dal d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/1967.

L'ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all'acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per cessazione di cause ostative e l'articolo 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l'articolo 32-*bis*, la commissione elettorale circondariale “dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato”, anche decorso il termine suddetto.

Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termi-

ni dell'ultimo comma dell'articolo 32-*bis*, ad un momento posteriore: "entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione".

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza determina il c.d. "blocco delle liste", con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso dei trentacinque cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla commissione circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l'articolo 32-*bis*, ma è pacifico che la residenza nel comune di ... da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale. (*Omissis*).

Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio fondamentale del "diritto (dovere civico) di voto" in relazione al quale l'iscrizione nelle liste avrebbe "mero valore ricognitivo e giammai costitutivo" in quanto il diritto al voto "trova fonte diretta" nell'articolo 48 della Costituzione e nelle norme di attuazione.

L'assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento atteso che, se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l'altrettanto fondamentale esigenza, insita anch'essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, e, in particolare, l'articolo 3 del d.lgs. n. 197/1996 che consente l'iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l'articolo 32-*bis* del d.P.R. n. 223/1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquistato il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra citta-

dini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della *par condicio* voluto dalla Costituzione della Repubblica.».

Massima: « Ha carattere perentorio il termine del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (1) — previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 (2) — entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del medesimo d.lgs. (3) e istituita presso il comune medesimo.

Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

(1) — Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(2) — Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

« 1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) — Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

« 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea — di seguito indicati "cittadini dell'Unione" — che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.».

I N D I C E

Premessa	Pag. 3
--------------------	--------

Capitolo I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 1 – Elenco dei documenti necessari	Pag. 5
§ 2 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale »	6
A) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti »	6
B) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »	9
§ 3 – Dichiarazione di presentazione della lista »	11
a) Numero dei presentatori »	11
b) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale »	13
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori »	13
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento »	17
e) Programma amministrativo »	18
f) Bilancio preventivo di spesa »	18
g) Mandatario elettorale »	19
§ 4 – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali »	21
§ 5 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale »	23
§ 6 – Certificato attestante che i candidati sono elettori »	26

§ 7 – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale	Pag. 26
§ 8 – Esenzione dalle imposte di bollo »	28

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 9 – Modalità di presentazione	Pag. 29
§ 10 – Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature »	29
§ 11 – Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature »	31

Capitolo III

ESAME DELLE CANDIDATURE

DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 12 – Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature	Pag. 33
§ 13 – Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature »	33
§ 14 – Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature »	34
§ 15 – Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature »	34
I – Accertamento della data di presentazione delle liste »	35
II – Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme »	35
III – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati »	37

a) Controllo del numero dei candidati	Pag. 37
b) Controllo	
- della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;	
- delle dichiarazioni di accettazione delle candidature »	37
c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali »	44
d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste »	44
e) Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi in seno a ciascuna lista »	45
IV – Esame dei contrassegni di lista »	48
V – Nuova riunione della commissione »	49
VI – Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale »	49
VII – Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale »	52
§ 16 – Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco ed al Prefetto »	53
§ 17 – Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'asse- gnazione degli spazi per la propaganda elettorale »	54
§ 18 – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista »	54

Capitolo IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19 – Carattere facoltativo delle designazioni	Pag. 56
§ 20 – Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista »	56
§ 21 – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini »	57
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione »	58
b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali »	58
§ 22 – Requisiti dei rappresentanti di lista »	59

Capitolo V

TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 23 – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.	Pag. 60
---	---------

§ 24 – Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio	» 61
---	------

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO di una corretta determinazione della propor- zione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215	» 63
--	------

A L L E G A T I

Allegato n. 1 – Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consi- gliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	Pag. 69
---	---------

Allegato n. 2 – Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consi- gliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	» 77
--	------

Allegato n. 3 – Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	» 85
--	------

Allegato n. 4 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	» 89
---	------

Allegato n. 5 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	» 93
--	------

Allegato n. 6 – Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collega- mento con il candidato alla carica di sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	» 97
--	------

Allegato n. 7 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	Pag. 101
Allegato n. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	» 105
Allegato n. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	» 109
Allegato n. 10 – Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	» 113
Allegato n. 11 – Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	» 117
Allegato n. 12 – Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	» 121

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L' ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio) Pag. 129

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio) » 145

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio) » 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) Pag. 151

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio) » 154

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) » 155

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio)
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26 » 172

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio) » 173

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) » 174

Allegato 1 - *Codice del processo amministrativo* (stralcio) » 175

Allegato 4 - *Norme di coordinamento e abrogazioni* (stralcio) » 178

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio)
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 » 179

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149.

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (stralcio) » 181

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio) » 183

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (stralcio) Pag. 186

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio) » 189

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (stralcio) » 194

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONFONDIBILITÀ

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 27 agosto 1976, n. 1150	Pag. 201
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 maggio 1999, n. 344	» 201
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3922	» 201
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 novembre 2005, n. 6192	» 202

- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732	Pag. 202
---	----------

- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3922	Pag. 203
---	----------

- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI IN CONTRASTO CON LA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., sent. 6 marzo 2013, n. 1354	Pag. 203
--	----------

- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI
IN PARLAMENTO

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 17 dicembre 1996, n. 24 ..	Pag. 205
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 maggio 1998, n. 688	» 205
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 18 giugno 2001, n. 3212	» 205

- MODALITÀ DI APPOSIZIONE

- DESCRIZIONE GRAFICA

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 14 novembre 2006, n. 6683	Pag. 206
---	----------

- CONTRASSEGNO INCOLLATO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 febbraio 2007, n. 482	Pag. 207
---	----------

- SOSTITUZIONE

- EFFETTI

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 27 giugno 2001, n. 3510	Pag. 207
---	----------

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI

- INDEROGABILITÀ

Corte Costituzionale, sent. 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83	Pag. 207
---	----------

- *RATIO* DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960

- VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 febbraio 2002, n. 1087	Pag. 208
---	----------

- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 14 novembre 2006, n. 6683	Pag. 209
---	----------

- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI
DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 gennaio 2005, n. 150	Pag. 210
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187	» 210

- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI

- CONDIZIONI

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 4 marzo 2005, n. 856	Pag. 210
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 23 settembre 2005, n. 5011	» 211
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 novembre 2006, n. 6545	» 212

- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO

E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE

- DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 3 marzo 2005, n. 835	Pag. 212
--	----------

- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 27 ottobre 2005, n. 5985 Pag. 213
- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
 SOLO SU ALCUNI FOGLI
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 21 ottobre 1998, n. 1528 Pag. 214
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 22 gennaio 1987, n. 19 Pag. 215
- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
- EFFETTI
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 5 luglio 2006, n. 4253 Pag. 215
- MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 29 gennaio 1996, n. 111 Pag. 216

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- MANCATO DEPOSITO
- EFFETTI
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 28 aprile 1999, n. 505 Pag. 216
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 30 novembre 1999, n. 23 » 217

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- SOGGETTI AUTORIZZATI
- Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817 Pag. 217
- AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE (E IN GENERALE DAGLI ORGANI «POLITICI»)
- AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE
 (E IN GENERALE DAGLI ORGANI «POLITICI»)
- REQUISITI DI VALIDITÀ
- Consiglio di Stato, 1^a sez., parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013,
 n. sez. 3457 / 13 Pag. 217
- Consiglio di Stato, 5^a sez., sent. 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e
 n. 717 Pag. 218
- PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE DI
 AUTENTICAZIONE
- OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE IN UN COMUNE DEL
 TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sent. 9 ottobre 2013, n. 22 Pag. 219
- FIRMA

Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 7 novembre 2006, n. 6545	Pag. 219
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	» 220
 - MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 29 giugno 1979, n. 470	Pag. 220
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 6 marzo 1990, n. 263	» 221
 - MANCATA INDICAZIONE:	
· DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 29 settembre 1994, n. 1061	Pag. 221
· DELLA QUALIFICA RIVESTITA	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3923	Pag. 222
 - MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE	
- MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 14 dicembre 1989, n. 846	Pag. 222
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 6 marzo 2006, n. 1074	» 223
 - IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE	
- MODALITÀ	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 18 giugno 2001, n. 3212	Pag. 223
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 15 aprile 2004, n. 2152	Pag. 224

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DA INSERIRE IN UNA LISTA

- COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI	
- DETERMINAZIONE	
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 2ª sez., sent. 7 maggio 2013, n. 556	Pag. 224

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- MOMENTO DI PRESENTAZIONE	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 3 maggio 1983, n. 134	Pag. 225
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 15 aprile 2004, n. 2152	» 225
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	» 225
 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	
- EFFETTI	
Consiglio di Stato, 5ª sez., dec. 14 dicembre 1989, n. 846	Pag. 226
 - RINUNCIA ALLA CANDIDATURA.	

- COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 settembre 1989, n. 526	Pag. 226
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 1 ^o ottobre 1998, n. 1384	» 226

- DICHIARAZIONE "ANTIMAFIA"

- RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990
ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 gennaio 2003, n. 255	Pag. 227
---	----------

- MANCANZA – NON SANABILITÀ

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 17 maggio 1996, n. 574	Pag. 228
--	----------

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE

- EFFETTI

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 4 marzo 2002, n. 1271	Pag. 228
---	----------

- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

- POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 18 giugno 1996, n. 731	Pag. 229
--	----------

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 aprile 2004, n. 2312	Pag. 229
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 gennaio 2005, n. 150	» 230

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732	Pag. 231
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 maggio 1998, n. 688	Pag. 231

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 11 febbraio 1999, n. 165	Pag. 231
--	----------

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 24 febbraio 1999, n. 209	Pag. 231
--	----------

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 12 aprile 2001, n. 2297	Pag. 232
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 4 marzo 2002, n. 1271	» 232
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 12 novembre 2002, n. 6273	» 232

- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 2 aprile 2003, n. 1706	Pag. 233
--	----------

- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 21 maggio 2002, n. 1998	Pag. 233
---	----------

- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 10 aprile 1991, n. 515	Pag. 234
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 marzo 2001, n. 1343	» 234
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 21 maggio 2002, n. 1998	» 234

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO
CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 4 febbraio 1997, n. 138	Pag. 235
---	----------

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E
DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 12 ottobre 2000, n. 5448	Pag. 236
--	----------

COMPONENTI SUPPLEMENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 19 dicembre 1980, n. 989	Pag. 237
--	----------

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732	Pag. 237
---	----------

OPERAZIONI

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO

- CONTENUTO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 giugno 1980, n. 581 Pag. 238

- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI

- INIZIATIVA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 giugno 1980, n. 581 Pag. 239

- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187 Pag. 239

- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 settembre 1999, n. 1052 Pag. 240

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 15 giugno 2000, n. 3338 » 240

- CASO DI SPECIE

- DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 2 luglio 2001, n. 3607 Pag. 241

POTERE DI AUTOTUTELA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 29 gennaio 1996, n. 111 Pag. 242

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 22 gennaio 2003, n. 255 » 243

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 18 marzo 2004, n. 1432 » 244

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 24 novembre 2005, n. 10 .. Pag. 244

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 6 febbraio 2007, n. 482 Pag. 245

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 7 marzo 1986, n. 156 Pag. 245

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 26 giugno 1981, n. 293 Pag. 246

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 28 giugno 2002, n. 3579 » 246

**ANNULLAMENTO
DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
EFFETTI**

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 19 dicembre 1980, n. 989	Pag. 247
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 5 settembre 2002, n. 4464	» 247
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187	» 247

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	Pag. 248
---	----------

**ISCRIZIONE DEI CITTADINI
DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA**

**TERMINE PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE
È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE**

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., sent. 1 ^o marzo 2012, n. 1193	Pag. 249
---	----------

**ELENCO CRONOLOGICO
DELLE SENTENZE E DECISIONI RIPORTATE**

Corte Costituzionale, sent. 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83	Pag. 207
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 17 dicembre 1996, n. 24	Pag. 205
» » » dec. 30 novembre 1999, n. 23	» 217
» » » dec. 24 novembre 2005, n. 10	» 244
» » » sent. 9 ottobre 2013, n. 22	» 219

Consiglio di Stato, 5 ^a sez.,	dec. 27 agosto 1976, n. 1150	Pag. 201
» » »	dec. 29 giugno 1979, n. 470	» 220
» » »	dec. 13 giugno 1980, n. 581	» 238
» » »	» » » »	» 239
» » »	dec. 19 dicembre 1980, n. 989	» 237
» » »	» » » »	» 247
» » »	dec. 26 giugno 1981, n. 293	» 246
» » »	dec. 3 giugno 1983, n. 134	» 225
» » »	dec. 7 marzo 1986, n. 156	» 245
» » »	dec. 22 gennaio 1987, n. 19	» 215
» » »	dec. 7 settembre 1989, n. 526	» 226
» » »	dec. 14 dicembre 1989, n. 846	» 226
» » »	» » » »	» 222
» » »	dec. 6 marzo 1990, n. 263	» 221
» » »	dec. 10 aprile 1991, n. 515	» 234
» » »	dec. 6 luglio 1994, n. 732	» 202
» » »	» » » »	» 231
» » »	» » » »	» 237
» » »	dec. 29 settembre 1994, n. 1061	» 221
» » »	dec. 29 gennaio 1996, n. 111	» 216
» » »	» » » »	» 242
» » »	dec. 17 maggio 1996, n. 574	» 228
» » »	dec. 18 giugno 1996, n. 731	» 229
» » »	dec. 4 febbraio 1997, n. 138	» 235
» » »	dec. 25 maggio 1998, n. 688	» 205
» » »	» » » »	» 231
» » »	dec. 1 ^o ottobre 1998, n. 1384	» 226
» » »	dec. 21 ottobre 1998, n. 1528	» 214
» » »	dec. 11 febbraio 1999, n. 165	» 231
» » »	dec. 24 febbraio 1999, n. 209	» 231
» » »	dec. 28 aprile 1999, n. 505	» 216
» » »	dec. 25 maggio 1999, n. 344	» 201
» » »	dec. 13 settembre 1999, n. 1052	» 240

Consiglio di Stato, 5 ^a sez.,	dec. 15 giugno 2000, n. 3338	Pag. 240
» » »	dec. 17 luglio 2000, n. 3922	» 201
» » »	» » »	» 203
» » »	dec. 17 luglio 2000, n. 3923	» 222
» » »	dec. 12 ottobre 2000, n. 5448	» 236
» » »	dec. 7 marzo 2001, n. 1343	» 234
» » »	dec. 12 aprile 2001, n. 2297	» 232
» » »	dec. 18 giugno 2001, n. 3212	» 205
» » »	» » »	» 223
» » »	dec. 27 giugno 2001, n. 3510	» 207
» » »	dec. 2 luglio 2001, n. 3607	» 241
» » »	dec. 22 febbraio 2002, n. 1087	» 208
» » »	dec. 4 marzo 2002, n. 1271	» 228
» » »	» » »	» 232
» » »	dec. 21 maggio 2002, n. 1998	» 233
» » »	» » »	» 234
» » »	dec. 28 giugno 2002, n. 3579	» 246
» » »	dec. 5 settembre 2002, n. 4464	» 247
» » »	dec. 12 novembre 2002, n. 6273	» 232
» » »	dec. 22 gennaio 2003, n. 255	» 227
» » »	» » »	» 243
» » »	dec. 2 aprile 2003, n. 1706	» 233
» » »	dec. 18 marzo 2004, n. 1432	» 244
» » »	dec. 15 aprile 2004, n. 2152	» 225
» » »	dec. 22 aprile 2004, n. 2312	» 229
» » »	dec. 25 gennaio 2005, n. 150	» 210
» » »	» » »	» 230
» » »	dec. 28 gennaio 2005, n. 187	» 210
» » »	» » »	» 239
» » »	» » »	» 247
» » »	dec. 3 marzo 2005, n. 835	» 212
» » »	dec. 4 marzo 2005, n. 856	» 210
» » »	dec. 23 settembre 2005, n. 5011	» 211

Consiglio di Stato, 5 ^a sez.,	dec. 27 ottobre 2005, n. 5985	Pag. 213
» » »	dec. 7 novembre 2005, n. 6192	» 202
» » »	dec. 6 marzo 2006, n. 1074	» 223
» » »	dec. 5 luglio 2006, n. 4253	» 215
» » »	dec. 7 novembre 2006, n. 6545	» 212
» » »	» » » »	» 219
» » »	dec. 14 novembre 2006, n. 6683	» 206
» » »	» » » »	» 209
» » »	dec. 6 febbraio 2007, n. 482	» 207
» » »	» » » »	» 245
» » »	dec. 31 maggio 2007, n. 2817	» 217
» » »	» » » »	» 220
» » »	» » » »	» 225
» » »	» » » »	» 248
» » »	sent. 1 ^o marzo 2012, n. 1193	» 249
» » »	sent. 6 marzo 2013, n. 1354	» 203
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 2 ^a sez.,	sent. 7 maggio 2013, n. 556	» 224
Consiglio di Stato, 1 ^a sez.,	parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13	» 217
Consiglio di Stato, 5 ^a sez.,	sent. 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717	» 218



Publicazione finita di stampare
presso l' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
nel mese di aprile 2014



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 5 della serie «Elezioni comunali, provinciali e regionali»

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

SOMMARIO

PREMESSA

CAPITOLO I. - Preparazione delle candidature. — CAPITOLO II. - Presentazione delle candidature. —
CAPITOLO III. - Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale. —
CAPITOLO IV. - Designazione dei rappresentanti di lista. — CAPITOLO V. - Turno di ballottaggio
per l'elezione diretta del sindaco.

ALLEGATO N. 1. - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 2. - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 3. - Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore o l'eletttrice che eventualmente non sia in grado sottoscrivere. — ALLEGATO N. 4. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 5. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 6. - Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 7. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale. — ALLEGATO N. 8. - Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente. — ALLEGATO N. 9. - Modello di ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente. — ALLEGATO N. 10. - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 11. - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. — ALLEGATO N. 12. - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

GIURISPRUDENZA



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
ROMA, 2014